



Documento OCF su attestazioni del malfunzionamento Applicativo del Processo Penale

L'Organismo Congressuale Forense rileva che il 7 gennaio 2025, pochi giorni dopo la scadenza del termine del 1° gennaio ex art. 1 DM Giustizia 27 dicembre 2024 che ha reso obbligatorio il deposito telematico degli atti del processo penale per i soggetti abilitati interni (magistratura e cancellerie/segreterie) ed esterni (avvocatura, polizia giudiziaria, consulenti e periti, etc.), diversi Dirigenti di Uffici Giudiziari hanno emesso provvedimenti con i quali **hanno attestato** il malfunzionamento di APP **e disposto** la sospensione del suo utilizzo nei rispettivi uffici (in alcuni casi soltanto per i soggetti abilitati interni, in altri casi anche per i soggetti abilitati esterni), con gravissime ripercussioni sull'esercizio del diritto di difesa (si pensi al deposito in scadenza da effettuarsi presso un ufficio giudiziario avente sede in altro distretto di Corte d'Appello).

Molti di questi provvedimenti richiamano le relazioni dei MAGRIF (Magistrati di Riferimento per l'Innovazione, di cui ciascun ufficio giudiziario è dotato) i quali - stando al contenuto dei suddetti provvedimenti - hanno tutti pressoché contestualmente segnalato anomalie dell'applicativo APP (Applicativo per il Processo Penale), mentre nessuno dei provvedimenti citati richiama una relazione tecnica della DGSIA o del CISIA territorialmente competente.

Inoltre, tutti i provvedimenti indicati indicano nell'art. 175 comma 4° CPP la fonte del potere del capo dell'Ufficio giudiziario di disporre la sospensione dell'utilizzo di APP.

L'OCF ritiene che la previsione di cui all'art.175 bis comma 4° CPP non possa trasformarsi di fatto in un potere conferito ai capi degli uffici giudiziari di sospendere l'efficacia di obblighi nascenti da norme di legge – gli art.110 e 111 bis CPP – cui il Decreto attuativo del Ministro del 27 dicembre 2024 ha dato esecuzione.

È necessario sottolineare che i sistemi informatici dei domini del Ministero risiedono su server centrali non collocati fisicamente presso ciascun ufficio



giudiziario e per di più gestiti da fornitori esterni che si interfacciano esclusivamente con la DGSIA, cosicché i Dirigenti dei singoli Uffici sono in condizioni di verificare se i sistemi informatici funzionino regolarmente o meno unicamente a seguito di una interlocuzione con la stessa DGSIA.

Dunque, il potere **residuale** conferito dal comma 4° al “dirigente dell'ufficio giudiziario” di **accertare** e **attestare** il malfunzionamento non certificato ai sensi del comma 1°, non può che riguardare situazioni del tutto eccezionali che coinvolgano unicamente una specifica area (ad esempio, nel caso di eventi meteorologici che comportino importanti e diffuse interruzioni della fornitura di energia elettrica) e rendano al singolo ufficio inaccessibili i sistemi informatici ministeriali, né può prescindere da una doverosa interlocuzione con la DGSIA o porsi in aperto contrasto con quanto certificato dalla stessa Direzione Generale.

Nella fattispecie, è proprio la contestualità dei provvedimenti di contenuto pressoché identico, emessi da un copioso e allarmante numero di uffici giudiziari, che, se da un lato tradisce la natura “sindacale” delle singole iniziative in quanto collegate tra loro, dall'altro lato certamente esclude che si versi nella situazione eccezionale contingente contemplata dal comma 4° dell'art. 175 bis CPP.

Per altro verso, OCF segnala che lo sviluppo di APP e la sua graduale messa a regime è oggetto di un tavolo tecnico paritetico composto dai fornitori dei servizi, magistrati giudicanti, magistrati requirenti, avvocatura e personale amministrativo, costituito presso il Ministero e puntualmente operante, nell'ambito del quale vengono segnalate e risolte in brevissimo tempo le criticità rilevate, apportate le modifiche richieste e programmata la formazione del personale.

Allo stato dell'arte, i componenti forensi del suddetto tavolo tecnico hanno rilevato, contrariamente a quanto lamentato dall'organo di autogoverno e dalla rappresentanza associativa della magistratura, il corretto funzionamento dell'applicativo, quanto meno per le parti ad oggi messe a regime, e, al contrario, la diffusa violazione dell'art. 111 ter CPP, rappresentata da notevoli e ingiustificati ritardi o inadempimenti con riferimento al Portale di Deposito degli atti Penali (PDP) nelle accettazioni dei depositi, nell'evasione di richieste ex art. 335 CPP, nell'annotazione della nomine, nel cambio di veste processuale delle parti (ad es. da persona offesa a parte civile), nella inesistenza di alcune tipologie di atti depositabili come “atto successivo” una volta abilitati (a titolo meramente



esemplificativo, non esiste la voce “istanza di riunione di procedimenti” nella fase dibattimentale, non esistono le voci “dichiarazione di disponibilità allo svolgimento di misure alternative alla detenzione” nella fase delle indagini preliminari), nella indisponibilità di alcuni uffici di rilasciare copia informatica degli atti del fascicolo del PM su supporto diverso dal CD, nell’acquisizione degli atti attraverso scansione in formato pdf/immagine della stampa analogica di atti nativamente informatici (ad es., le querele o denunce depositate su PDP o le CNR depositate sul relativo Portale dalla Polizia Giudiziaria), così da non consentire una ricerca per “chiavi” all’interno del fascicolo stesso, nella mancata attivazione delle videocamere da tempo installate per la videoregistrazione dell’udienza e tanti altri.

È perfino superfluo sottolineare che tutte le inefficienze sopra indicate vanno a ledere il fondamentale diritto di difesa del cittadino il quale, da un lato, si ritrova onerato di maggiori ingiustificati oneri economici e logistici per l’ottenimento di copie degli atti processuali, rendendo di fatto inapplicabili le previsioni degli artt. 269 e 269 bis del DPR 115/2002 come modificate dalla Legge 30.12.2024 n° 207 (Legge di Bilancio 2025), e dall’altro lato non può liberamente scegliere l’attività difensiva più idonea da compiere in ragione delle carenze sopra evidenziate.

OCF chiede, quindi, che il Ministro voglia adottare ogni e più opportuna iniziativa volta a dare esecuzione alla completa informatizzazione del processo penale e a eliminare ogni forma di limitazione al diritto di difesa direttamente o indirettamente riconducibile alla sua mancata attuazione.

Roma, 9 gennaio 2025